DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1994

che modifica la decisione 93/42/CEE della Commissione e stabilisce garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Finlandia

(94/962/CE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione, allegato I, sezione V. E, parte prima, capitolo 2, punto 1, lettera g), in particolare l'articolo 10, paragrafi 2 e 5,

considerando che la Finlandia ritiene il proprio territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva e ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi appropriati, secondo quanto disposto dall'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;

considerando che nel 1992 è stato avviato in Finlandia un programma di eradicazione di questa malattia;

considerando che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia dalla Finlandia;

considerando che le autorità finlandesi applicano agli spostamenti dei bovini in territorio nazionale disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando opportuno proporre talune garanzie supplementari per confermare i progressi compiuti in Finlandia;

considerando che la Commissione, con decisione 93/42/CEE della Commissione [2], ha riconosciuto la Danimarca indenne dalla rinotracheite bovina infettiva e ha fissato garanzie supplementari per quanto riguarda detta malattia per i bovini destinati a questo paese; che è opportuno modificare tale decisione e includervi la Finlandia;

considerando che garanzie supplementari non devono essere richieste agli Stati membri o alle regioni di Stati membri che si considerano indenni dalla rinotracheite bovina infettiva;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/42/CEE è modificata come segue:

1. Nel titolo, i termini «alla Danimarca» sono sostituiti dai termini «agli Stati membri o regioni di Stati membri indenni da tale malattia».

2. All'articolo 1, i termini «in Danimarca» sono sostituiti dai termini «negli Stati membri o regioni di cui all'allegato».

3. All'articolo 2, i termini «alla Danimarca» sono sostituiti dai termini «agli Stati membri o regioni di cui all'allegato».

4. All'articolo 3, i termini «in Danimarca» sono sostituiti dai termini «negli Stati membri o regioni di cui all'allegato».

5. È aggiunto l'articolo 3 bis seguente:

«Articolo 3 bis

In deroga a quanto disposto dei precedenti articoli, le garanzie supplementari non devono essere richieste dagli Stati membri o regioni di destinazione agli Stati membri o regioni di cui all'allegato.»

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 50.

6. È aggiunto l'allegato seguente:
«ALLEGATO

Stato membro	Regione
Danimarca	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni»

Articolo 2

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione